



# CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 3 DEL 6 MAGGIO 2022

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

### ■ **DECRETO PNRR2: LE PRINCIPALI NOVITA'**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" il cd. "PNRR 2". Tra l'obbligo di accettazione del POS dal 1° giugno e l'estensione dal 1° luglio 2022 dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutti coloro che hanno ricavi/compensi superiori a 25.000 euro, in questa scheda le principali novità introdotte.

### ■ **FONDO IMPRESA FEMMINILE - DOMANDE A PARTIRE DAL 5 MAGGIO**

Con Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico del 30 marzo 2022 sono stati resi noti i termini, le modalità, le spese ammissibili e i criteri per poter presentare domanda di agevolazione a valere sul Fondo impresa femminile. Il Fondo è rivolto al sostegno delle imprese femminili di qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova costituzione, purché la loro sede sia in Italia. La presentazione delle istanze è prevista a partire dal 5 maggio 2022 accedendo al sito di Invitalia.

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE


---

### ■ **FATTURA ELETTRONICA FORFETTARI: COME FARE UTILIZZANDO IL SERVIZIO DELL'AGENZIA**

Ancora pochi mesi e a partire dal 1° luglio 2022 anche i soggetti IVA in regime forfettario dovranno emettere fattura elettronica. Lo ha previsto il nuovo Decreto PNRR 2 (decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 33) all'art. 18, commi 2-3, stabilendo che in sede di prima applicazione, l'obbligo riguarderà solo i soggetti che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro, in particolare l'obbligo di fatturazione elettronica è previsto:

- ◆ a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000,
- ◆ e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" vediamo come fare per passare dal sistema cartaceo a quello elettronico in regime forfettario utilizzando i servizi gratuiti messi a disposizione dall' Agenzia delle Entrate.



#### ■ **DECRETO AIUTI : IN ARRIVO BONUS 200 EURO A LAVORATORI E PENSIONATI**

Il Decreto "Aiuti" varato il 2 maggio dal Governo Draghi prevede nuove misure di aiuto a famiglie e imprese per complessivi 14 miliardi. Più di sei saranno devoluti all'erogazione di una indennità una tantum di 200 euro, destinata ai lavoratori, sia dipendenti che autonomi con reddito sotto i 35mila euro e, con soglia un po' più bassa, ai pensionati.

È stata archiviata invece almeno per ora l'ipotesi del taglio al cuneo fiscale chiesto da Confindustria.

La platea degli aventi diritto è di 28 milioni di persone, ha affermato il Presidente Draghi in conferenza stampa. Si prevede inoltre che il bonus sociale per le bollette di luce e gas per i nuclei con ISEE inferiore a 12mila euro (o 20mila euro, in presenza di almeno 4 figli a carico) venga rafforzato e prorogato anche per il terzo trimestre 2022 quindi fino al 30 settembre. Su richiesta del Ministero per lo sviluppo economico l'aumento dello sconto sarà retroattivo per cui l'Agenzia di regolazione ARERA determinerà i nuovi importi agevolati entro il prossimo 30 giugno.



Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**
**OGGETTO: DECRETO PNRR2: LE PRINCIPALI NOVITA'**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" il cd. "PNRR 2".

Tra l'obbligo di accettazione del POS dal 1° giugno e l'estensione dal 1° luglio 2022 dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutti coloro che hanno ricavi/compensi superiori a 25.000 euro, in questa scheda le principali novità introdotte.

DECRETO PNRR 2: PRINCIPALI NOVITA'			
<b>DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI</b>	<p>L'articolo 18 del decreto riguarda la <b>sanzione per la mancata accettazione del POS, che entrerà in vigore il 1° giugno 2022</b> (rispetto al termine precedentemente previsto del 1° gennaio 2023).</p> <p>Si ricorda che già da una decina di anni, l'articolo 15, comma 4, del D.L. 179/2012<sup>1</sup> prevede per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, <b>l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito.</b></p> <p>Ricordiamo che la sanzione è così composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ parte fissa di 30 euro</li> <li>◆ parte variabile pari al 4% dell'importo della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento tramite POS.</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2; text-align: center;"> <b>DECORRENZA SANZIONE MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI</b> </td> <td style="text-align: center;">                     IN VIGORE DAL 01.06.2022                       PARI A 30 EURO + 4% DELL'IMPORTO DELLA TRANSAZIONE                 </td> </tr> </table>	<b>DECORRENZA SANZIONE MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI</b>	IN VIGORE DAL 01.06.2022  PARI A 30 EURO + 4% DELL'IMPORTO DELLA TRANSAZIONE
<b>DECORRENZA SANZIONE MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI</b>	IN VIGORE DAL 01.06.2022  PARI A 30 EURO + 4% DELL'IMPORTO DELLA TRANSAZIONE		
<b>DISPOSIZIONI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E I PAGAMENTI ELETTRONICI</b>	<p>Il comma 2 dell'articolo 18 <b>estende l'ambito applicativo dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica anche ai soggetti esonerati<sup>2</sup>.</b></p> <p>In pratica, modificando l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015, <b>viene meno l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica precedentemente previsto per</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i soggetti che usufruiscono del regime di vantaggio<sup>3</sup>,</li> </ul>		

<sup>1</sup> decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

<sup>2</sup> ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127



- ◆ i **soggetti che applicano il regime forfettario**<sup>4</sup>,
- ◆ i **soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime speciale** della legge n. 398 del 1991 previsto, in particolare, **per le associazioni sportive dilettantistiche**.

L'introduzione di tale obbligo amplia solo le modalità di emissione del documento; restano fermi i principi generali che regolano l'emissione della fattura<sup>5</sup> in base ai quali il documento è emesso dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio o, per suo conto e sotto la sua responsabilità, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Il nuovo obbligo si applica

- ◆ **a partire dal 1° luglio 2022** per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito **ricavi ovvero percepito compensi**, ragguagliati ad anno, **superiori a euro 25.000**,
- ◆ e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

Inoltre, nel primo trimestre di vigenza dell'obbligo di fatturazione elettronica <sup>6</sup> (periodo luglio-settembre 2022) è previsto che ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, **non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

#### NOVITA' FATTURAZIONE ELETTRONICA

In vigore dal 01 luglio 2022 per tutti coloro che hanno conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno superiori a 25.000 euro

Obbligo esteso a tutti dal 1° gennaio 2024

Per il periodo luglio- agosto- settembre 2022 i nuovi soggetti obbligati possono emettere la fattura elettronica senza sanzioni entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

#### INVIO DATI POS

L'articolo 18, al comma 4 prevede<sup>7</sup>che senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate

<sup>3</sup> di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 98 del 2011

<sup>4</sup> di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014

<sup>5</sup> di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972

<sup>6</sup> In particolare, è previsto che Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

<sup>7</sup> modificando l'articolo 22, comma 5, DI 124/2019



	<p>sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti;</li> <li>◆ l'importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con quegli stessi mezzi presso             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ negozi,</li> <li>✓ esercizi commerciali,</li> <li>✓ studi professionali.</li> </ul> </li> </ul> <p>La misura mira ad agevolare le procedure di acquisizione dei dati aggregati delle transazioni elettroniche giornaliere effettuate dagli esercenti di attività di impresa, arte o professione.</p>
<p><b>PORTALE DEL SOMMERSO E ISPEZIONI</b></p>	<p>L'articolo 19 prevede la realizzazione di un <b>Portale unico</b> con funzioni di programmazione della vigilanza, e <b>monitoraggio continuo del lavoro sommerso e irregolare</b>, su tutto il territorio nazionale.</p> <p>A questo fine sarà ampliata la banca dati telematica "Banca Dati Aziende Ispezionate" (BDAI) <sup>8</sup> condivisa dall'Ispettorato nazionale del lavoro, INPS e INAIL che già raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro oggetto di ispezioni, dando accesso anche a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Guardia di finanza e</li> <li>◆ Arma dei carabinieri</li> </ul> <p>che svolgono ugualmente accertamenti in materia lavoristica.</p> <p>Nel nuovo portale confluiranno anche gli <b>atti successivi alla chiusura degli accertamenti</b>, in particolare relativi al <b>contenzioso</b> utili per conoscere il pregresso sanzionatorio delle aziende e per condividere gli orientamenti giurisprudenziali, fra tutte le amministrazioni interessate.</p>
<p><b>POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO LE MISURE DI ECOBONUS E SISMABONUS E GOVERNANCE DELL'ENEA</b></p>	<p>Ai fini del rafforzamento del sistema di monitoraggio, nonché valutare nel modo più adeguato tutti i risparmi energetici connessi agli interventi<sup>9</sup>, la disposizione prevede che, analogamente a quanto avviene per il Bonus Casa <b>per gli interventi di riqualificazione energetica, l'ENEA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>raccolga le</b> informazioni <b>utili alla quantificazione dei risparmi energetici</b> connessi agli interventi previsti per l'ecobonus,</li> <li>◆ <b>provveda</b> al monitoraggio degli interventi di natura antisismica</li> <li>◆ <b>elabori le informazioni</b> pervenute e <b>trasmetta una relazione</b> sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e</li> </ul>

<sup>8</sup> Prevista dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 2004

<sup>9</sup> di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013



	delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
<b>MODIFICHE ALL'ARTICOLO 389 DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA</b>	L'articolo 42 <b>slitta</b> di due mesi dal 16 maggio al <b>15 luglio 2022, l'entrata in vigore del Codice della crisi di imprese<sup>10</sup>.</b>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

---

<sup>10</sup> di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14



Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi****OGGETTO: FONDO IMPRESA FEMMINILE - DOMANDE A PARTIRE DAL 5 MAGGIO**

Con [Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico del 30 marzo 2022](#) sono stati resi noti i termini, le modalità, le spese ammissibili e i [criteri](#) per poter presentare domanda di agevolazione a valere sul **Fondo impresa femminile**. Il Fondo è rivolto al sostegno delle imprese femminili di **qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova costituzione**, purchè la loro sede sia in Italia. La presentazione delle **istanze è prevista a partire dal 5 maggio 2022 accedendo al sito di Invitalia**.


<b>FONDO IMPRESA FEMMINILE</b>	
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<p>L'agevolazione ha l'obiettivo di sostenere le imprese femminili di qualsiasi dimensione. Possono presentare la domanda persone fisiche, società già costituite e società da costituire appartenenti ai seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Artigianato;</li><li>◆ Trasformazione dei prodotti agricoli;</li><li>◆ Servizi;</li><li>◆ Commercio e</li><li>◆ Turismo.</li></ul> <p>Sono finanziabili programmi di investimenti riguardanti quattro tipologie di imprese femminili:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ le cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie;</li><li>◆ le società di capitali con quote e componenti degli organi di amministrazione per almeno i due terzi di donne;</li><li>◆ le imprese individuali con titolare donna;</li><li>◆ le lavoratrici autonome con partita IVA.</li></ul>
<b>INVESTIMENTI FINANZIABILI PER TIPOLOGIA DI IMPRESA</b>	<p>Il Fondo finanzia due tipologie di investimenti: l'<b>avvio di nuove attività imprenditoriali e lo sviluppo di attività esistenti</b>. In entrambi i casi, non è richiesto un valore minimo del progetto d'investimento, ma questo dovrà essere realizzato entro 24 mesi.</p> <p><b>1. Avvio di nuova impresa</b></p> <p>Per le libere professioniste, le imprenditrici che intendono costituire una nuova impresa, o le imprese costituite da meno di 12 mesi, è possibile inoltrare</p>



	<p>domanda per progetti d'investimento per <b>importi fino a € 250.000</b>. L'agevolazione consiste in un <b>contributo a fondo perduto</b> che varia in funzione della dimensione del progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per progetti fino a € 100.000, l'agevolazione copre fino all'80% delle spese (o fino al 90% per donne disoccupate) entro un tetto massimo di € 50.000;</li> <li>◆ per progetti fino a € 250.000, l'agevolazione copre il 50% delle spese, fino a un massimo di 125.000 euro.</li> </ul> <p><b>2. Impresa già costituita</b></p> <p>In caso di impresa già costituita e attiva da più di 12 mesi, è possibile presentare progetti d'investimento fino ad € 400.000.</p> <p>Lo scopo è quello di <b>sviluppare nuove attività o sviluppare attività esistenti</b>. In questo caso, l'agevolazione consiste in un <b>mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero</b>, con una copertura fino all'80% delle spese ammissibili, per un massimo di € 320.000. Il finanziamento a tasso zero è <b>da rimborsare in otto anni</b>.</p>
<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<p>L'agevolazione copre sia <b>spese correlate all'investimento dell'attività sia il costo del lavoro</b>.</p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>immobilizzazioni materiali</b> come impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata. Sono comprese:       <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ spese connesse all'installazione di macchinari, impianti ed attrezzature;</li> <li>✓ macchinari, impianti e attrezzature necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché i predetti beni siano identificabili singolarmente e localizzabili in modalità digitale;</li> <li>✓ opere edili, esclusivamente nel limite del 30% del programma di spesa agevolabile, strutture mobili e prefabbricati a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato;</li> </ul> </li> <li>◆ <b>immobilizzazioni immateriali</b>, necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, ivi incluse:       <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le spese per acquisizione di brevetti;</li> <li>✓ le spese per acquisizione di programmi informatici e soluzioni tecnologiche, commisurate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa femminile: sono incluse le spese relative alla progettazione e sviluppo di software applicativi, piattaforme digitali, applicazioni, soluzioni digitali per i prodotti e servizi offerti, ovvero per i relativi processi</li> </ul> </li> </ul>





	<p>di produzione e erogazione nonché alla progettazione e sviluppo di portali web, anche a solo scopo promozionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;</b></li> <li>◆ <b>personale dipendente</b>, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa agevolata;</li> <li>◆ <b>capitale circolante</b>, nei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ nel limite del 20% delle spese complessivamente ammissibili, per le agevolazioni concesse per la nascita delle imprese femminili ovvero per lo sviluppo di imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda;</li> <li>✓ nel limite del 25% delle spese complessivamente ammissibili e, comunque, nella misura massima dell'80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda, per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle imprese femminili costituite da più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>SPESE ESCLUSE</b></p> <p>Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ relative a macchinari, impianti e attrezzature usati oppure a investimenti di mera sostituzione degli stessi;</li> <li>◆ relative a imposte e tasse, inclusa l'IVA e ad oneri previdenziali e assistenziali, nonché ai titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500 euro;</li> <li>◆ relative all'acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessarie al processo produttivo dell'impresa, nonché, in relazione al mero trasporto dei prodotti aziendali, quelli attrezzati per la conservazione condizionata dei prodotti;</li> <li>◆ effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano" e franchising.</li> </ul> <p> Sono ammissibili le sole spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione o, nel caso di persone fisiche, alla data di costituzione dell'impresa o dell'apertura di partita Iva.</p>
<p><b>PROCEDURA DI ISTANZA</b></p>	<p>L'iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato in diversi fasi: prima fase di compilazione dell'istanza e un successivo invio della stessa da effettuare sulla <a href="#">piattaforma on line di Invitalia</a>, l'Ente gestore della misura, che verrà attivata:</p>



**1. per le nuove imprese**

- ✓ la compilazione della domanda: dalle ore 10.00 del **5 maggio 2022**
- ✓ la presentazione della domanda: dalle ore 10.00 del 19 maggio 2022

**2. per le imprese avviate**

- ✓ la compilazione della domanda: dalle ore 10.00 del **24 maggio 2022**
- ✓ la presentazione della domanda: dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022.



L'accesso alla piattaforma di Invitalia avviene tramite SPID, CNS, CIE. È fondamentale per poter inoltrare l'istanza disporre della firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante della società già costituita al momento della presentazione, oppure della persona fisica (in qualità di socio o soggetto referente) della società costituenda.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti

Dr. Flavio Staffa